

ADEMPIMENTI***La determinazione dell'acconto Iva***

di Federica Furlani

Qualche settimana alla scadenza del versamento dell'aconto Iva: entro il prossimo **29 dicembre** (il 27 cade di sabato) i contribuenti si trovano infatti a dover far fronte a questo adempimento.

I metodi alternativi per la determinazione dell'aconto sono tre:

- 1. metodo storico**
- 2. metodo previsionale**
- 3. metodo delle operazioni effettuate**

Il metodo storico prevede che l'aconto sia pari all'**88% della base di riferimento** (saldo a debito) individuata sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

| Liquidazione | Base di riferimento | Modello Iva 2014 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mensile | debito liquidazione dicembre 2013 | VH12 |
| Mensile posticipato | debito liquidazione dicembre 2013 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2013 | VH12 |
| Trimestrale speciale | debito liquidazione quarto trimestre 2013 | VH12 |
| Trimestrale | debito della dichiarazione relativa al 2013 (saldo + aconto) | VL38 – VL36+ VH13 |

Non vanno in ogni caso considerati **gli interessi dell'1%** applicati in sede di dichiarazione annuale (R.M. n. 157/E/2004) e l'eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per il 2013 non influenza il suo ammontare.

In alternativa al metodo storico, il contribuente ha la facoltà di adottare il **metodo previsionale**, che consiste nel commisurare l'aconto sulla base del **dato previsionale 2014: mese di dicembre/quarto trimestre/dichiarazione annuale dell'anno in corso**.

Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che **a consuntivo l'aconto**

versato per il 2014 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2014 (mod. IVA 2015).

Infine con il **metodo delle operazioni effettuate**, l'Iva dovuta in acconto è pari al **100% dell'importo che deriva effettuando entro il giorno 29 dicembre un'apposita liquidazione IVA al 20 dicembre**.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l'ammontare dell'acconto dovuto dal contribuente tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 633/1972 facendo riferimento al periodo **01.12 – 20.12 (contribuente mensile)**, **01.10 – 20.12 (contribuente trimestrale)**.

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell'IVA relativa ai predetti periodi (01.12 – 20.12.2012 o 01.10 – 20.12.2012), il cui **risultato a debito dovrà essere versato interamente** (e non nella misura dell'88%).

Nel caso di **variazione della periodicità di liquidazione** rispetto al 2013:

- passaggio da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell'imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2013;
- passaggio da mensile a trimestrale: l'acconto dell'88% va determinato sulla base delle liquidazioni effettuate nell'ultimo trimestre 2013.

Da ultimo, **sono esonerati dal versamento dell'acconto IVA** i soggetti che presentano:

- una base di riferimento a credito (storico 2013 o presunto 2014)
- un importo dovuto inferiore a 103,29€
- la cessazione dell'attività entro il 30 novembre se mensili, 30 settembre se trimestrali
- l'inizio dell'attività nel corso del 2014
- soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative (art. 13, Legge n. 388/2000)
- soggetti usciti dal regime delle nuove iniziative dal 2014
- soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011)
- soggetti usciti dal regime dei minimi con decorrenza 2014 con applicazione del regime ordinario
- soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, DL n. 98/2011)
- soggetti usciti dal regime contabile agevolato con decorrenza 2014
- soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91

Il versamento dell'aconto IVA va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: **"6013"** per i contribuenti mensili e **"6035"** per quelli trimestrali. L'anno di riferimento da indicare è il **"2014"**.

L'ammontare dell'aconto, unitamente all'indicazione circa il metodo adottato per la sua

determinazione, andranno indicati al **rigo VH13 del modello IVA 2015.**